

CENTROCOT
Innovation experience

Il Nuovo Regolamento sull'Etichettatura dei Prodotti Tessili

**(n. 1007/2011 del Parlamento Europeo
e del Consiglio del 27 settembre 2011)**

Giampiero Colombo

Centro Tessile Cotoniero e Abbigliamento SpA (Busto Arsizio, VA)

Brescia, 8 aprile 2013


Etichettatura di Composizione: il nuovo quadro normativo

**Dubbi da chiarire e
certezze da confermare**

**Marchio
volontario**

**Identificazione
del prodotto: è
obbligatoria?**


**Composizione è
obbligatoria!! quali
denominazioni,
quale sequenza?**



**Manutenzione: è
obbligatoria??? si
possono usare solo i
simboli, quali simboli,
quale sequenza?**

**Made In... è
obbligatorio, sempre,
quando, è un rischio?**

**Ragione Sociale: è
obbligatoria, di chi, come
va scritta ??**



Etichettatura di Composizione: il nuovo quadro normativo

**Regolamento (UE) n. 1007/2011
del 27 settembre 2011**

**Regolamento Delegato (UE) n. 286/2012
del 27 gennaio 2012 –**

**nell'allegato I è aggiunta la seguente riga 49:
«49 polipropilene/poliammide a due componenti ...»**

Etichettatura di Composizione: il nuovo quadro normativo



Regolamento (UE) 1007/2011 - è costituito da un testo generale e da nove allegati.

Allegato I - Elenco delle denominazioni delle fibre tessili: numero progressivo, denominazione, descrizione (di cui all'articolo 5)

Allegato II - Requisiti minimi concernenti un fascicolo tecnico da allegare alla domanda di nuova denominazione di fibra tessile (di cui all'articolo 6)

Allegato III - Denominazioni (di cui all'articolo 8, paragrafo 1 - lana vergine o lana di tosa)

Allegato IV - Disposizioni speciali relative all'etichettatura e al contrassegno di taluni prodotti tessili (di cui all'articolo 13)

Allegato V - Prodotti tessili senza obbligo di etichettatura o contrassegno (di cui all'articolo 17, paragrafo 2) –

42 voci [Articoli monouso, ad eccezione delle ovatte, cerniere, tessuti e guanti per ritirare i piatti dal forno ad esempio]

Allegato VI - Prodotti per cui è obbligatoria soltanto una etichettatura globale (di cui all'articolo 17, paragrafo 3) - 19 voci [strofinacci per pulizia, fazzoletti, bavaglini ad esempio]

Allegato VII - Elementi di cui non si tiene conto per la determinazione della composizione fibrosa (di cui all'articolo 19, paragrafo 2) [fili e nastri elastici aggiunti in punti specifici e limitati del prodotto ad esempio]

Allegato VIII - Metodi di Prova

Allegato IX - Tassi commerciali da impiegare per il calcolo della massa delle fibre contenute in un prodotto tessile

Etichettatura di Composizione: il nuovo quadro normativo

Campo di Applicazione (*Articolo 2*)

Il Regolamento non si applica a:

- prodotti tessili dati in lavorazione a lavoranti a domicilio o a imprese indipendenti che lavorano a partire da materiali forniti loro senza dar luogo a cessione a titolo oneroso
- prodotti tessili confezionati su misura da sarti operanti in qualità di lavoratori autonomi



Etichettatura di Composizione: il nuovo quadro normativo

Il Regolamento (UE) 1007/2011

abroga la Direttiva 2008/121/CE [denominazioni del settore tessile (rifusione)]
[e la Direttiva 73/44/CEE (quantitativa ternarie) e la Direttiva 96/73/CE (quantitativa
binarie)]

- **Disposizioni transitorie:** i prodotti tessili conformi alla Direttiva 2008/121/CE e immessi sul mercato prima dell'8 maggio 2012 possono continuare a essere messi a disposizione sul mercato fino al 9 novembre 2014
- **Entrata in vigore del Regolamento (UE) 1007/2011:** il Regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ("fatto" 27 settembre 2011 – "pubblicato" 18 ottobre 2011).

Il Regolamento e il Regolamento Delegato si applicano a decorrere dall'8 maggio 2012.

Etichettatura di Composizione: il nuovo quadro normativo

Campo di Applicazione *(Articolo 2)*

Il Regolamento si applica ai prodotti tessili messi a disposizione sul mercato dell'Unione e ai prodotti assimilati:

- **i prodotti le cui fibre tessili costituiscano almeno l'80% in peso**
- **i rivestimenti di mobili, ombrelli e ombrelloni** (le cui parti tessili costituiscano almeno l'80% in peso)
- **le parti tessili dello strato superiore dei rivestimenti multistrato per pavimenti, dei rivestimenti di materassi, dei rivestimenti degli articoli da campeggio** (le cui parti tessili costituiscano almeno l'80% in peso)
- **i prodotti tessili incorporati in altri prodotti di cui siano parte integrante, qualora ne venga specificata la composizione**

Etichettatura di Composizione: il nuovo quadro normativo

Denominazioni delle fibre tessili (Articolo 5)

1 - Per la descrizione della composizione fibrosa nelle etichette e nel contrassegno di prodotti tessili sono **utilizzate solo le denominazioni di fibre tessili elencate nell'allegato I.** (nota: cashmere e non più kashmir) 

2 - L'impiego delle denominazioni elencate nell'allegato I è riservato alle fibre tessili la cui natura corrisponde alla descrizione contenuta in tale allegato.

È vietato l'impiego delle denominazioni elencate nell'allegato I per designare qualsiasi altra fibra, sia a titolo principale, sia a titolo di radice, sia in forma di aggettivo.

E' vietato l'impiego della denominazione «seta» per indicare la forma o la presentazione particolare di fibre


Nota: non fare riferimento alle norme volontarie UNI ISO 2076:2004, ISO 2076:2010 (in discussione anche al CEN), ISO 6938:1984, UNI ISO 6938:1987 

Etichettatura di Composizione: il nuovo quadro normativo

Domande di nuove denominazioni di fibre tessili *(Articolo 6)*

Qualunque fabbricante o persona che agisce per suo conto può chiedere alla Commissione di aggiungere una nuova denominazione di fibra tessile all'elenco che figura nell'allegato I.

La domanda è accompagnata da un fascicolo tecnico compilato conformemente all'allegato II (denominazione, definizione, identificazione, metodi di identificazione qualitativi e quantitativi e relativi dati sperimentali, campioni rappresentativi, processo di produzione, interesse per i consumatori)



Etichettatura di Composizione: il nuovo quadro normativo

Prodotti puri (*Articolo 7*)

- Un prodotto tessile può essere definito con il termine “100%”, “puro” o “tutto” se **composto interamente da una stessa fibra tessile.**

Esempio: cotone 100%, tutto cotone, puro cotone

- Sui prodotti dichiarati puri è **ammessa la presenza di “fibre estranee” pari a:**
 - **2%**, se giustificata da motivi tecnici e non risulta da aggiunta sistematica
 - **5%**, in caso di prodotti ottenuti con ciclo cardato

Etichettatura di Composizione: il nuovo quadro normativo

Prodotti di lana vergine o lana di tosa (Articolo 8)

- Un prodotto tessile può essere etichettato o contrassegnato **“lana vergine”** o **“lana di tosa”** purché sia composto esclusivamente di una fibra di lana mai precedentemente incorporata in un prodotto finito o trattata in modo diverso dal **“necessario”**.
- La denominazione si può usare **anche per mischie se**: la quantità di lana non è inferiore al 25% e in caso di mischia intima la lana è mischiata solo con un'altra fibra. **E' obbligatoria l'indicazione della composizione percentuale completa.**
- Sui prodotti dichiarati **“lana vergine”** o **“lana di tosa”** è **ammessa la presenza di “fibre estranee” pari a**:
 - **0,3 %**, se giustificata da motivi tecnici e non risulta da aggiunta sistematica

Etichettatura di Composizione: il nuovo quadro normativo

Prodotti tessili composti da più fibre (Articolo 9)

Un prodotto tessile reca l'indicazione sull'etichetta o il contrassegno della **denominazione e della percentuale in peso di tutte le fibre** di cui è composto in ordine decrescente.



poliestere 50% - cotone 30% - acrilica 20%
(corretta)

cotone 30% - poliestere 50% - acrilica 20%
(errata, non in ordine decrescente)

poliestere 50% - cotone 30%
(errata, vanno indicate tutte le fibre - cfr. deroghe)

Etichettatura di Composizione: il nuovo quadro normativo

Prodotti tessili composti da più fibre (*Articolo 9 - deroga*)

I prodotti che comportano un **ordito di puro cotone** e una **trama di puro lino** e nei quali la percentuale in **lino** è pari almeno al **40%** del peso totale del tessuto sbozzimato, possono essere designati con la denominazione **“misto lino”** completata **obbligatoriamente** dalla composizione.

“Ordito puro cotone – trama puro lino”

Etichettatura di Composizione: il nuovo quadro normativo

Prodotti tessili composti da più fibre (*Articolo 9 - deroga*)



Una fibra che rappresenta fino al 5 % del peso totale del prodotto tessile o fibre che rappresentano collettivamente fino al 15 % del peso totale del prodotto tessile possono, qualora non possano essere facilmente identificate al momento della fabbricazione, essere indicate con i termini «altre fibre», immediatamente preceduti o seguiti dalla loro percentuale totale in peso.

Esempio (altre fibre)

Prodotto composto da cotone 85%, poliestere 5%, acrilica 5% e viscosa 5%

cotone 85% - altre fibre 15% (etichetta corretta)

Etichettatura di Composizione: il nuovo quadro normativo

Prodotti tessili composti da più fibre (*Articolo 9 - deroga*)

Per qualsiasi prodotto la cui composizione sia difficile da precisare al momento della fabbricazione sull'etichetta o sul contrassegno possono essere utilizzati i termini "fibre varie" o "composizione tessile non determinata".

In deroga le fibre non ancora elencate nell'allegato I possono essere designate con i termini "altre fibre" immediatamente preceduti o seguiti dalla loro percentuale complessiva in peso.



Etichettatura di Composizione: il nuovo quadro normativo

Etichette (più fibre)

Un prodotto tessile composto da una o più fibre, di cui **una rappresenti almeno l'85% in peso, può** essere etichettato "minimo 85%" seguita dalla denominazione della fibra.


Esempio

(prodotto costituito da poliestere 90% e viscosa 10%)

poliestere 90% **oppure** poliestere minimo 85%

oppure

poliestere 90% viscosa 10%



Non previsto dal
regolamento
1007/2011

dall' 8 maggio 2012
non é più possibile

Etichettatura di Composizione: il nuovo quadro normativo

Etichette (più fibre)


Un prodotto tessile composto da una o più fibre **nessuna delle quali raggiunga l'85% del peso totale deve** recare l'indicazione della denominazione e della percentuale in peso di almeno due delle fibre presenti in maggior percentuale, seguita dalle denominazioni delle altre fibre costituenti il prodotto, **in ordine decrescente di peso**, con o senza indicazione delle loro percentuali in peso.

Esempio

(prodotto costituito da:

cotone 30%, poliestere 50 % e acrilica 20%)

poliestere 50% - cotone 30% - acrilica




Non previsto dal
regolamento
1007/2011

dall' 8 maggio 2012
non é più possibile

Etichettatura di Composizione: il nuovo quadro normativo

Etichette (altre composizioni)

L'insieme delle fibre, ciascuna delle quali costituisca meno del **10%** del peso del prodotto, può essere indicato con l'espressione "**altre fibre**". Tuttavia qualora venga specificata la denominazione di una fibra che sostituisca meno del 10% della composizione si dovrà indicare la composizione percentuale completa.



**Non previsto dal
regolamento
1007/2011**

**dall' 8 maggio 2012
non è più possibile**

Etichettatura di Composizione: il nuovo quadro normativo

Fibre decorative e fibre a effetto antistatico *(Articolo 10)*

Possono non essere menzionate in etichetta
(sia per prodotti puri che prodotti composti da più fibre):

- Le **fibre** isolabili, visibili e puramente **decorative** che non superino il **7%** del peso totale del prodotto finito [frange e pizzi per esempio].
- Le fibre metalliche e altre fibre incorporate nel tessile con lo scopo di dare un **effetto antistatico** che non superino il **2%** del peso totale del prodotto finito.

Etichettatura di Composizione: il nuovo quadro normativo


Prodotti tessili a più componenti *(Articolo 11)*

- Se il prodotto è composto da più **parti di differente composizione fibrosa**, deve riportare un'etichetta indicante la composizione di ciascuna delle parti che lo costituiscono.
- Tale etichetta non è obbligatoria per le parti che rappresentano meno del 30% del peso totale del prodotto, ad eccezione delle fodere principali.
- Due o più prodotti tessili che hanno la stessa composizione fibrosa e costituiscono normalmente un **insieme inseparabile** possono recare **una sola etichetta o un solo contrassegno**.

Etichettatura di Composizione: il nuovo quadro normativo

Prodotti tessili contenenti parti non tessili di origine animale (Articolo 12)

1. La presenza di parti non tessili di origine animale nei prodotti tessili è indicata con la frase «Contiene parti non tessili di origine animale» sull'etichetta o sul contrassegno dei prodotti contenenti tali parti al momento della loro messa a disposizione sul mercato.
2. L'etichettatura o il contrassegno non sono fuorvianti e sono presentati in modo che il consumatore possa facilmente comprenderli.



Non sono obbligatorie ulteriori precisazioni sulla tipologia della componente di origine animale
Applicazione a tutti i componenti del prodotto, accessori compresi (bottoni, inserti, imbottiture in piuma)

Etichettatura di Composizione: il nuovo quadro normativo

Etichettatura e contrassegno di prodotti tessili elencati nell'Allegato IV (Articolo 13)

Prodotti	Etichettatura e contrassegno
<u>Per i seguenti articoli di corsetteria</u>	La composizione fibrosa è indicata sull'etichetta e sul contrassegno dichiarando la composizione dell'intero prodotto oppure, globalmente o separatamente, quella delle parti sotto elencate
a) reggiseni	tessuto esterno e interno della superficie delle coppe e della parte posteriore
b) corsetti e guaine	parti anteriori, posteriori e laterali
c) busti interi	tessuto esterno ed interno della superficie delle coppe, parti anteriori, posteriori e laterali

Etichettatura di Composizione: il nuovo quadro normativo

Etichettatura e contrassegno di prodotti tessili elencati nell'Allegato IV (Articolo 13)

Prodotti	Etichettatura e contrassegno
2. altri articoli di corsetteria diversi da quelli di cui al punto precedente	La composizione in fibre è data indicando la composizione globale del prodotto oppure, globalmente o separatamente, la composizione delle varie parti dei prodotti. L'etichettatura non è obbligatoria per le parti che rappresentano meno del 10 % del peso totale del prodotto
3. tutti i prodotti di corsetteria	L'etichettatura e il contrassegno separati delle varie parti di detti articoli di corsetteria sono tali che il consumatore può agevolmente comprendere a quale parte del prodotto si riferiscono le indicazioni che figurano sull'etichetta o sul contrassegno

Etichettatura di Composizione: il nuovo quadro normativo

Etichettatura e contrassegno di prodotti tessili elencati nell'Allegato IV (Articolo 13)

Prodotti	Etichettatura e contrassegno
4. Prodotti tessili sottoposti al procedimento di corrosione	La composizione fibrosa è data per la totalità del prodotto e può essere indicata precisando separatamente la composizione del tessuto di fondo e quella del tessuto sottoposte a procedimento di corrosione. Tali parti devono essere designate singolarmente.
5. Prodotti tessili ricamati	La composizione fibrosa è data per la totalità del prodotto e può essere indicata precisando separatamente la composizione del tessuto di fondo e quella dei filati utilizzati per il ricamo. Tali parti devono essere designate singolarmente. L'etichettatura o il contrassegno sono obbligatori solo per le parti ricamate che comprendono almeno il 10 % della superficie del prodotto.
6. Fili costituiti da un'anima e da un rivestimento fabbricati con fibre diverse, messe a disposizione sul mercato, come tali, ai consumatori	La composizione fibrosa è data per l'insieme del prodotto e può essere indicata precisando separatamente la composizione dell'anima e del rivestimento. Tali parti devono essere designate singolarmente.
7. Prodotti tessili di velluto e di felpa o simili	La composizione fibrosa è data per l'insieme del prodotto e, ove questi prodotti presentino un tessuto di fondo e uno strato di usura distinti e composti da fibre diverse, può essere indicata separatamente per queste due parti. Tali parti devono essere designate singolarmente.
8. Rivestimenti per pavimenti e tappeti in cui il fondo e lo strato di usura siano composti da fibre diverse	La composizione fibrosa può essere data per il solo strato di usura, che deve essere designato singolarmente.


Etichettatura di Composizione: il nuovo quadro normativo

Etichettatura e contrassegni (Articolo 14)

1. I prodotti tessili sono etichettati o contrassegnati al fine di indicare la loro composizione fibrosa ogni volta che sono messi a disposizione sul mercato.

L'etichettatura e il contrassegno dei prodotti tessili sono durevoli, facilmente leggibili, visibili e accessibili; nel caso si tratti di un'etichetta, questa è saldamente fissata.

2. Fatto salvo il paragrafo 1, le etichette o i contrassegni possono essere sostituiti o completati da documenti commerciali d'accompagnamento quando i prodotti sono forniti agli operatori economici nella catena di fornitura o quando sono consegnati in esecuzione di un ordine di un'amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell'articolo 1 della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi.




Etichettatura di Composizione: il nuovo quadro normativo

Etichettatura e contrassegni *(Articolo 14)*

3. Le denominazioni delle fibre tessili e le descrizioni delle composizioni fibrose di cui agli articoli 5, 7, 8 e 9 sono indicate chiaramente nei documenti commerciali d'accompagnamento di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

Non si possono utilizzare abbreviazioni ad eccezione di codici meccanografici o qualora le abbreviazioni siano definite da norme internazionali, purché nel medesimo documento commerciale ne sia spiegato il significato.



Etichettatura di Composizione: il nuovo quadro normativo

Impiego delle denominazioni delle fibre tessili e delle descrizioni della composizione fibrosa *(Articolo 16)*

Esiste un **obbligo di chiarezza** e quindi:
nei cataloghi, nei prospetti, sugli imballaggi, sulle etichette e sui
contrassegni le **descrizioni** devono essere facilmente **leggibili, visibili e
chiare e scritte con caratteri uniformi.**

**Tali informazioni sono chiaramente visibili per il consumatore prima
dell'acquisto, anche se effettuato per via elettronica.**

**Marchi di fabbrica o ragioni sociali possono essere indicati
immediatamente prima o dopo le descrizioni della composizione fibrosa
(se un marchio di fabbrica o una ragione sociale contiene, a titolo principale o a titolo di radice o
di aggettivo, una denominazione delle fibre tessili o una denominazione che può ingenerare
confusione con essa, tale marchio o ragione sociale **deve** essere indicato immediatamente
prima o dopo le descrizioni della composizione fibrosa)**



Etichettatura di Composizione: il nuovo quadro normativo

Impiego delle denominazioni delle fibre tessili e delle descrizioni della composizione fibrosa *(Articolo 16)*

L'etichetta o il contrassegno sono redatti nella lingua o nelle lingue ufficiali dello Stato membro sul cui territorio i prodotti tessili sono messi a disposizione del consumatore, a meno che lo Stato membro interessato disponga altrimenti

Etichettatura di Composizione: il nuovo quadro normativo

Deroghe *(Articolo 17)*

Non è richiesta l'indicazione delle denominazioni delle fibre tessili o della composizione fibrosa sulle etichette e sui contrassegni dei prodotti tessili elencati nell'allegato V (42 voci).

Quando i prodotti tessili di cui all'allegato VI sono dello stesso tipo e della stessa composizione fibrosa, possono essere messi a disposizione sul mercato raggruppati sotto un'etichetta globale (19 voci).

La composizione fibrosa dei prodotti tessili venduti a metraggio può figurare sulla pezza o sul rotolo messo a disposizione sul mercato.

I prodotti tessili di cui ai paragrafi precedenti sono messi a disposizione sul mercato in modo tale che ogni acquirente della catena della fornitura, consumatore compreso, sia informato.

Etichettatura di Composizione: il nuovo quadro normativo

Tolleranze *(Articolo 20)*

Oltre le percentuali di “fibre estranee” (2% - 5% - 0,3%) è ammessa una “**tolleranza di fabbricazione**” del 3% (nel caso di prodotti tessili composti da più fibre), riferita al peso totale delle fibre indicate in etichetta, tra le percentuali in fibre indicate e quelle risultanti dall'analisi.

Ai fini delle analisi le tolleranze sono calcolate separatamente.

Per prodotti tessili particolari la cui tecnica di fabbricazione richieda tolleranze superiori a quelle indicate nei paragrafi 2 e 3, la Commissione può ammettere tolleranze superiori. Prima dell'immissione del prodotto tessile sul mercato il fabbricante presenta una domanda di autorizzazione della Commissione indicante sufficienti ragioni e prove delle circostanze eccezionali di fabbricazione. L'autorizzazione può essere concessa solo in casi eccezionali e allorquando il fabbricante fornisca adeguate giustificazioni.



Etichettatura di Composizione: il nuovo quadro normativo

Elementi di cui non si tiene conto per la determinazione della composizione fibrosa (*Allegato VII*)

a) Tutti i prodotti tessili

- i) parti non tessili, cimose, etichette e contrassegni, bordure e paramonture che non fanno parte integrante del prodotto, bottoni e fibbie ricoperte di materie tessili, accessori, ornamenti, nastri non elastici, **fili e nastri elastici aggiunti in punti specifici e limitati del prodotto** e, alle condizioni previste all'articolo 10, fibre visibili e isolabili a scopo decorativo e fibre ad effetto antistatico
- ii) materie grasse, leganti, cariche, appretti, prodotti di impregnazione, prodotti ausiliari di tintura e di stampa, nonché altri prodotti per il trattamento dei tessuti

Etichettatura di Composizione: il nuovo quadro normativo

Elementi di cui non si tiene conto per la determinazione della composizione fibrosa (*Allegato VII*)

b) Rivestimenti per pavimenti e per i tappeti

Tutti gli elementi che non costituiscono lo strato di usura

c) Tessuti destinati al rivestimento di mobili

Orditi e trame di legamento e d'imbottitura che non fanno parte dello strato di usura

d) Tendaggi

Orditi e trame di legamento e d'imbottitura che non fanno parte del diritto della stoffa

e) Calzini

Fili elastici supplementari utilizzati alla caviglia e fili d'ispessimento e rinforzo della punta e del tallone

Etichettatura di Composizione: il nuovo quadro normativo

Elementi di cui non si tiene conto per la determinazione della composizione fibrosa (*Allegato VII*)

f) Collant

Fili elastici supplementari utilizzati in vita e fili d'ispessimento e rinforzo della punta e del tallone

g) Prodotti tessili diversi da quelli delle lettere da b) a f)

Supporti, ispessimenti e rinforzi, interni del collo e fusti, fili per cucito e unione a meno che sostituiscano la trama e/o l'ordito del tessuto, **imbottiture che non hanno funzione isolante** e, fatte salve le disposizioni dell'articolo 11, paragrafo 2, fodere

Ai fini della presente disposizione:

- i) non sono considerati come supporti da eliminare i tessuti di fondo dei prodotti tessili che servono da supporto allo strato di usura, in particolare i tessuti di fondo delle coperte e dei tessuti doppi e quelli dei prodotti di velluto o di felpa e affini
- ii) s'intendono per «ispessimenti e rinforzi» i fili o i tessuti aggiunti in punti specifici e limitate del prodotto tessile al fine di rinforzarli o di conferire loro rigidità e spessore

Etichettatura di Composizione: il nuovo quadro normativo

Riesame *(estratto Articolo 24)*

Entro il 30 settembre 2013 la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio riguardante possibili nuovi obblighi di etichettatura da introdurre a livello di Unione.

La relazione è corredata, ove opportuno, di proposte legislative e verte in particolare sulle questioni seguenti:

- a) un sistema di etichettatura di origine e informazioni supplementari intese a garantire la piena tracciabilità dei prodotti tessili**
- b) un sistema di etichettatura armonizzato riguardante la manutenzione del prodotto;**
- c) un sistema di etichettatura uniforme su scala dell'Unione per i prodotti tessili interessati;**
- d) l'indicazione di sostanze allergeniche;**
- e) l'etichettatura elettronica e altre nuove tecnologie e l'uso di simboli o codici non linguistici per l'identificazione delle fibre**

Etichettatura di Composizione: il nuovo quadro normativo

Studio sulle sostanze pericolose *(Articolo 25)*

Entro il 30 settembre 2013 la Commissione esegue uno studio inteso a valutare se esiste un nesso causale tra le reazioni allergiche e le sostanze o i composti chimici usati nei prodotti tessili.

Sulla base di tale studio, la Commissione presenta, ove opportuno, proposte legislative nel quadro della vigente legislazione dell'Unione.

Etichettatura di manutenzione

*Legislazione di riferimento – **Il presente***

Nessuna Direttiva e Nessun Regolamento Europeo ha modificato le leggi nazionali preesistenti alla costituzione dell'Unione Europea

In **Italia** l'applicazione dell'etichettatura di manutenzione sui prodotti del settore tessile abbigliamento moda **non è obbligatoria (non lo è mai stata).**

In ogni caso quando l'etichetta viene applicata deve essere corretta e rispondente alle caratteristiche prestazionali del prodotto.

In **Unione Europea** era ed è obbligatoria in: Austria, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Lituania, Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia...

Etichettatura di manutenzione

La norma di riferimento (volontaria)



La norma a livello internazionale: ISO 3758:2012

- il sistema di etichettatura e i segni grafici sono di proprietà di GINETEX [Groupment International d' Etiquetage pour l'Entretien de Textiles] che ne concede l'uso agli organismi nazionali e all'ISO [International Organization for Standardization]
- i criteri generali del sistema sono: utilizzo per ragioni di costi di un numero limitato di scelte e simboli; indicazione del **"maximum process"** applicabile [danno irreversibile] **e non "optimum process"** [problema per la durata del prodotto tessile e relativo impatto ambientale]; disponibilità di metodi di prova riconosciuti per verificare la corretta etichettatura

Etichettatura di manutenzione

i simboli Gineetex (ISO)

lavaggio a umido (temperature previste: 30 - 40 – 60 – 95
gradi centigradi)



**non
lavare in
acqua**



Lavare alla
temperatura
massima di 40°C
ciclo molto
delicato



Lavare alla
temperatura
massima di
40°C ciclo
delicato



Lavare alla
temperatura
massima di
40°C ciclo
normale

Etichettatura di manutenzione

i simboli Gineetex (ISO)

Candeggio



**non
candeggiare**



Candeggiare solo
con prodotti
ossidanti privi di
cloro: perossido di
idrogeno...



Candeggiare con
qualsiasi prodotto
ossidante: sodio
ipoclorito e
perossido di
idrogeno...

- **nuovo il simbolo del divieto di qualunque tipo di candeggio**

Etichettatura di manutenzione

i simboli Gineetex (ISO)

Asciugamento in tumbler



**non
asciugare in
tumbler**



asciugare in
tumbler a
temperatura
ridotta



asciugare in
tumbler a
temperatura
normale

Etichettatura di manutenzione

i simboli Gineetex (ISO)

Asciugamento naturale



Asciugatura
appesa



Asciugatura
verticale senza
spremitura



Asciugatura
stesa



Asciugatura stesa
senza spremitura



Asciugatura
appesa in ombra



Asciugatura
verticale senza
spremitura in
ombra



Asciugatura
stesa in
ombra




Asciugatura stesa
senza spremitura
in ombra

Etichettatura di manutenzione

i simboli Gineetex (ISO)

Stiratura e pressatura



I punti all'interno del simbolo indicano le temperature massime utilizzabili

1 punto: 110°C [porre attenzione al vapore che potrebbe causare danni]

2 punti: 150°C

3 punti: 200°C

Etichettatura di manutenzione

i simboli Gineetex (ISO)

Lavaggio a secco

(il cerchio indica trattamento professionale)



non lavare a secco

la lettera "F" indica la possibilità di effettuare il lavaggio usando come solventi solo idrocarburi.

la lettera "P" indica la possibilità di effettuare il lavaggio usando come solvente percloroetilene e i solventi previsti dal simbolo "F"



**Lavare a secco
ciclo normale**
(con percloroetilene e ..)



**Lavare a secco
ciclo delicato**
(con percloroetilene e ..)



**Lavare a secco
ciclo normale**
(con idrocarburi ...)



**Lavare a secco
ciclo delicato**
(con idrocarburi ...)

Etichettatura di manutenzione

i simboli Gineetex (ISO)

Lavaggio a umido

(il cerchio indica trattamento professionale)



Lavaggio a
umido
ciclo normale



Lavaggio a umido
ciclo delicato




Lavaggio a umido
ciclo molto
delicato

Etichettatura di manutenzione

Uso dei simboli


I simboli devono apparire nel seguente ordine



Lavaggio




Candeggio



Asciugatura



Stiro



Trattamento
Professionale

Qualora sia indicato **più di un simbolo di asciugatura** o **più di un simbolo di trattamento professionale**, i simboli dovranno apparire nel seguente ordine:



Qualora uno dei cinque simboli principali **non venga indicato**, si intende che **nessun** trattamento di manutenzione previsto da quel simbolo può essere utilizzato.

Etichettatura di manutenzione

Uso di frasi aggiuntive

Allegato C:

Esempi di frasi aggiuntive che possono accompagnare i simboli - le frasi devono essere ridotte al minimo

- ✓ Lavare separatamente;
- ✓ Lavare con colori simili
- ✓ Lavare prima dell'uso
- ✓ Lavare a rovescio
- ✓ Stirare solo a rovescio
- ✓ Non stirare gli elementi decorativi
- ✓ Non stirare a vapore
- ✓ Asciugare lontano da fonti di calore dirette
- ✓

Etichettatura di manutenzione

Le caratteristiche dell'etichetta



I simboli di manutenzione devono essere **posti direttamente o sull'articolo o sull'etichetta.**

Quando ciò non è possibile, è sufficiente indicare le istruzioni di manutenzione **sul packaging.**

Le etichette devono essere costituite da un **materiale adatto con una resistenza ai cicli di trattamenti di manutenzione indicati in etichetta almeno uguale a quella dell'articolo sul quale sono poste**

Le etichette e i simboli devono essere **leggibili** per tutto il ciclo di vita del prodotto.

Etichettatura di manutenzione

Note tecniche - GINETEX



GINETEX – I paesi membri

Austria, Belgio, Brasile, Repubblica Ceca,
Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Italia,
Olanda, Portogallo, Slovenia, Spagna,
Svizzera, Tunisia, Regno Unito

Etichettatura di manutenzione

Note tecniche - GINETEX



I simboli sono registrati.
Il loro uso viene consentito
previo accordo con
GINETEX.

Italia:
SISTEMAMODA ITALIA
Mr Filippo LAVIANI
Viale Sarca, 223
IT - 20126 MILANO
Phone: +39.026.41191 - Fax:
+39.0266.103.667.70
Internet: www.systemamodaitalia.it
e-mail: laviani@systemamodaitalia.it

I Marchi "Ambientali" volontari: strumenti per la valorizzazione dell'eco-efficienza del prodotto tessile



Oeko-Tex Standard 100



Ecolabel



Global Organic
Textile Standard

I Marchi "Ambientali" volontari: strumenti per la valorizzazione dell'eco-efficienza del prodotto tessile



Le norme ISO per l'etichettatura "ambientale"

	TIPO I - ISO 14024  Etichettature ambientali	TIPO II - ISO 14021  Autodichiarazioni ambientali	TIPO III - ISO 14025  Dichiarazioni Ambientali di Prodotto
SCOPO	Selettivo	Informativo	Comparativo
TIPO DI PRODOTTO	Prodotti e servizi di consumo	Prodotti e servizi di consumo	Prodotti e servizi lungo la filiera
VERIFICA INDIPENDENTE	SI (COMITATO ECOLABEL)	NO	SI (ENTE CERTIFICATORE ACCREDITATO SWEDAC)
STRUMENTO COMUNICATIVO	Etichettatura	Etichettatura	Etichettatura + Dichiarazione
TIPO DI REQUISITI	Ambientale, qualità, sicurezza	Ambientale	Ambientale
PROGRAMMI ESISTENTI	Eco-label (Europa) Angelo azzurro (Germania)	Compostabile Degradabile Reciclabile Riutilizzabile Ricaricabile	EPDs program (Canada) JEMAI Type III program (Giappone) NHO Type III program (Norvegia) EPD System (Svezia) KELA Type III program (Corea del Sud)

Grazie per l'attenzione

Giampiero Colombo

**Centro Tessile Cotoniero e Abbigliamento Spa
Piazza Sant'Anna, 2
21052 Busto Arsizio (VA)**

**Tel. 0331 696788 - Fax 0331 680056
giampiero.colombo@centrocot.it
sito www.centrocot.it**